



COMUNE DI FAEDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO DEGLI USI CIVICI

**Approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 5 del 24.02.2015
(in vigore dal 9.03.2015)**

NORME GENERALI

*Art. 1
Oggetto*

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico amministrati dal Comune di Faedo, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 e ss.mm. (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg e ssmm (di seguito denominato regolamento di esecuzione).

*Art. 2
Beni di uso civico*

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici;
 - b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
 - c) nonché, successivamente all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, da eventuali determinazioni del dirigente del Servizio provinciale competente in materia di usi civici;e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. Le terre rientranti nella categoria a) dell'art. 11 della legge 16.06.1927, n. 1766 sul riordinamento degli usi civici e cioè terre convenientemente utilizzabili come bosco e come pascolo permanente, sono quelle specificamente indicate nel Decreto di assegnazione di terre ed indicazione degli usi civici del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Province di Trento e di Bolzano, e Belluno prot. n. 1626/47 pos. n. 2189/27 di data 30 novembre 1947 annotato all'Ufficio del libro Fondiario di Mezzolombardo sub GN 821/78.

*Art. 3
Diritti d'uso civico*

1. I diritti di uso civico, riconosciuti con le modalità di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 dell'articolo precedente, possono essere sospesi, variati o estinti da eventuali disposizioni del competente organo comunale, adottate nel rispetto delle disposizioni normative in materia.
2. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti di uso civico di:
 - diritto di pascolo con ogni sorta di bestiame svernato nella frazione;
 - diritto di legnatico da combustibile e da opera (ad uso interno);
 - diritto di stramatico;

Art. 4 Requisiti per il godimento

1. L'esercizio ed il godimento dei beni di uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente in modo stabile, e comunque per un

periodo non inferiore a 1 anno, nel Comune di Faedo, quindi iscritto nel registro della popolazione residente.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda anagrafica di famiglia o di convivenza.
3. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 5
Ampiezza dei diritti

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:
 - a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30/12/1923 n. 3267;
 - b) numero utenti.

Art. 6
Esercizio del diritto della popolazione

1. L'esercizio dei diritti delle popolazioni è subordinato all'osservanza delle disposizioni della legge forestale ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267, nonché della vigente normativa per la Provincia di Trento.

Art. 7
Corrispettivo per il diritto d'uso civico

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la Giunta comunale può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 8
Risorse finanziarie derivanti dai beni d'uso civico

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 8 sono destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché all'amministrazione ed alla gestione del patrimonio di uso civico. Le eventuali eccedenze possono essere destinate:
 - a) all'incremento del patrimonio di uso civico mediante l'acquisizione di immobili che possono essere gravati dal diritto di uso civico in quanto ad esso funzionali e compatibili;
 - b) al finanziamento di servizi pubblici e di attività di interesse comunale o di interventi compresi nel programma generale delle opere pubbliche del comune e rivolti al diretto beneficio della generalità degli abitanti delle frazioni.
2. Le risorse e la destinazione di cui al comma 1 sono poste in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

Art. 9
Regime fiscale

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 10
Sanzioni

1. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di 3 anni.

USO CIVICO DI LEGNAME DA FABBRICA

Art. 11
Aventi diritto

1. Sarà accordato il legname, alle condizioni fissate per l'uso civico, quando occorra per la manutenzione straordinaria (intesa come ristrutturazione parziale o completa dell'edificio) degli edifici attualmente esistenti, di nuove case purchè entrambi siano adibiti a prima abitazione.
2. I componenti del nucleo familiare possono altresì beneficiare del diritto per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Qualora entro il termine di cinque anni dall'avvenuta concessione non si verifichi la costituzione effettiva del nuovo nucleo familiare, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname corrisposto.
3. Il legname o il contributo sostitutivo è assegnato per la realizzazione del tetto, serramenti interni, serramenti esterni, pavimenti e poggiali.

Art. 12
Esclusione dal diritto

1. Non sarà accordato legname ad uso civico per la costruzione o ristrutturazione di legnaie, tettoie ed autorimesse.
2. Nessuno potrà esigere assegni di legname per recuperare consumo di materiali legnosi propri, usati prima di fare domanda.
3. L'uso civico di legname da costruzione non sarà concesso per l'immobile, o parte di esso, che ha goduto del medesimo beneficio nei 20 anni precedenti, salvo deroga per particolari e straordinarie circostanze da autorizzarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 13
Domanda di uso civico

1. Chi intende usufruire del diritto di uso civico deve inoltrare regolare domanda all'Amministrazione comunale usando il modulo appositamente predisposto.
2. Le domande di cui al 1° comma saranno raccolte, istruite ed esaminate dal funzionario competente in base all'atto programmatico di indirizzo, prima della sessione forestale di inizio di anno. Il funzionario approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri stabiliti, determinando il quantitativo di metri cubi necessari per il soddisfacimento dell'uso civico di legnatico da opera.

Art. 14
Quantitativo da assegnare

1. La massa cubica legnosa da assegnare per l'esecuzione dell'opera sarà quantificata in misura pari alla quantità effettivamente necessaria, in base a precisa documentazione e senza nessun aumento, e comunque in misura non superiore a mc 10 (dieci) per ciascuna richiesta.
2. Il censito assegnatario del legname è tenuto al pagamento, per ogni mc concesso, di una quota pari al 10% del valore medio del legname uso commercio realizzato dal Comune nell'anno, o nell'anno precedente nel caso in cui non vi siano state vendite a uso commercio nell'anno in corso. Altrimenti si prenderà a riferimento il valore proposto in sede di sessione forestale.

3. La Giunta comunale provvederà all'assegnazione del legname o in alternativa alla corresponsione del contributo in denaro di cui al successivo articolo 17.

Art. 15

Bolletta di autorizzazione

1. Ad ogni utente verrà rilasciata apposita bolletta, con l'indicazione del materiale assegnato, che giustificherà la provenienza del materiale legnoso concesso e ne consentirà il taglio e l'esbosco.

Art. 16

Contributo in denaro

1. La Giunta comunale potrà valutare la possibilità di corrispondere all'avente diritto un contributo in denaro in sostituzione del corrispondente legname in bosco.
2. Il contributo sostitutivo da liquidare al censito sarà pari al 70% della somma derivante dal prodotto fra le quantità di legname spettanti ai sensi dell'art. 15 ed il prezzo medio del legname uso commercio realizzato dal Comune nell'anno o nell'anno precedente nel caso in cui non vi siano state vendite a uso commercio nell'anno in corso. Altrimenti si prenderà a riferimento il valore proposto in sede di sessione forestale.

Art. 17

Quantitativi da legname da usare nell'anno

1. L'autorità forestale in accordo con l'amministrazione comunale in sede di sessione forestale, stabilirà sulla scorta del Piano economico boschivo, i quantitativi massimi di legname da opera e legna da ardere che potranno essere usati nell'annata.
2. In mancanza del piano economico o pendente la sua compilazione, i quantitativi suindicati verranno determinati prudenzialmente dall'Autorità forestale, tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

Art. 18

Quantità di legname per nuove costruzioni

1. Il quantitativo da assegnarsi all'utente andrà ragguagliato alle sue necessità in proporzione alla disponibilità del prodotto e in relazione alle richieste presentate.

Art. 19

Modalità di concessione

1. Per i lavori soggetti a concessione di edificare o autorizzazione edilizia vale il progetto approvato; il relativo fabbisogno di legname verrà desunto in base agli elaborati di progetto.
2. Le domande da parte dei censiti interessati al legname dovranno pervenire entro il 30 settembre di ciascun anno. Il funzionario incaricato entro il 30 ottobre successivo esaminerà le domande che provvederà ad inoltrare, entro il successivo 30 novembre, al competente servizio provinciale per permettere alla sessione forestale di esprimersi nella prima seduta utile.
3. L'assegnazione a ciascun avente diritto, in rapporto alla disponibilità di legname permessa dal piano economico, terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Le

domande che non troveranno disponibilità nell'anno di competenza verranno prese in considerazione con priorità l'anno successivo.

Art. 20

Obblighi del titolare dell'assegno

1. Il censito avuto il legname da opera in bosco ha i seguenti obblighi:
 - a) porre in opera il legname entro due anni dalla data di assegno e comunque entro i termini previsti nella concessione o autorizzazione edilizia;
 - b) trascorso tale termine, salvo eventuali proroghe concesse, il legname non utilizzato verrà incamerato dal Comune;
 - c) Il censito deve attenersi alle norme del presente regolamento, nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti, inoltre deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale, *adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza propria e degl'altri. Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti derivanti dalle operazioni di esbosco.*
2. Rimane salva la possibilità per il censito di permutare il legname assegnato con legname idoneo all'uso previsto nel progetto oggetto di concessione edilizia.

USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 21
Descrizione del diritto

1. Ogni nucleo familiare può ottenere ogni anno nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere, secondo le modalità di seguito descritte:
 - a) legna raccogliatrice: schianti di limitate dimensioni, cortecce, rami ed altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura;
 - b) assegnazioni ordinarie: schianti di rilevanti dimensioni, lotti di legname provenienti da tagli straordinari, legname preventivamente individuato dal custode forestale nell'ambito della sua attività di miglioramento e conservazione del patrimonio forestale o su segnalazione del singolo censita;
 - c) sorti legna: entro il 30 novembre di ciascun anno il censito potrà presentare domanda di assegnazione di legna da ardere per l'anno successivo.
2. Per le sorti legna il funzionario responsabile provvederà entro 15 giorni dalla chiusura delle iscrizioni all'analisi delle domande presentate ed alla pubblicazione all'albo dell'elenco dei richiedenti. Le domande presentate verranno assegnate con il metodo dell'estrazione a sorte fino ad esaurimento della disponibilità della legna per l'anno di riferimento. Le eventuali domande eccedenti verranno prese in considerazione con priorità l'anno successivo. Il sorteggio, che avverrà di norma entro il successivo mese di agosto, viene effettuato in seduta pubblica, nella sede, nel giorno e nell'ora resi preventivamente noti dal Comune.
3. L'elenco degli assegnatari sarà pubblicato all'albo. Qualora entro 5 giorni dalla pubblicazione non pervenissero osservazioni in merito da parte di coloro che vi hanno interesse, tale elenco diverrà definitivo e sarà pertanto consentito procedere al taglio. Le eventuali osservazioni sospenderanno la procedura e saranno valutate dal funzionario responsabile che adotterà gli opportuni provvedimenti.

Art. 22
Quantitativo di legna da ardere

1. Il quantitativo massimo di legna da ardere che potrà essere utilizzato nell'annata dovrà essere stabilito d'accordo con l'Autorità forestale, in sede di sessione forestale, nel rispetto delle previsioni del piano economico boschivo.
2. Le domande di legna da ardere dovranno essere presentate all'Amministrazione da parte degli aventi diritto entro il termine del 30 novembre per l'assegnazione nell'anno successivo. Ad ogni richiedente avente diritto verrà concessa nell'anno solare una sola assegnazione.
3. Di anno in anno la giunta comunale, stabilisce in funzione della qualità e della comodità d'asporto della legna, l'importo da corrispondere al Comune.

Art. 23

Assegnazione di legna da ardere

1. A giudizio della Giunta Comunale, la legna occorrente per i bisogni delle famiglie potrà essere fornita dal Comune già preparata oppure mediante consegna di piante in piedi in bosco.
2. Prima di fare assegni di piante per la preparazione di legna da ardere, il Comune potrà pretendere che si utilizzino i rimasugli dei tagli, anche se posti in zone boschive lontane.
3. Se verrà disposta la consegna di legna allestita a cura del Comune potrà essere richiesto il rimborso della spesa sostenuta allo scopo.
4. L'amministrazione comunale fisserà di volta in volta un termine preciso entro il quale devono essere espletate tutte le operazioni di taglio ed esbosco. Trascorso inutilmente tale termine, salvo eventuali proroghe debitamente motivate e concesse, le "consegne di legna" non utilizzate ritorneranno, senza alcun avviso, di proprietà dell'amministrazione comunale che ne disporrà secondo le proprie necessità, rimanendo sempre l'obbligo per l'assegnatario originario di versare il corrispettivo al Comune.

Art. 24

Legna raccoglitrice

1. Gli aventi diritto potranno usufruire della legna raccoglitrice esistente nei boschi, previo rilascio di idonea bolletta da parte del custode forestale. A discrezione dell'amministrazione potranno essere prese in considerazione domande presentate da non aventi diritto. Le quote da corrispondere verranno fissate annualmente dalla Giunta comunale.
2. Per la legna raccoglitrice si intendono i rami, i cimali, le cortecce e gli altri residui di tagli giacente al suolo e non commercialmente sfruttabili dal Comune. Tali residui rientrano nel quantitativo annuale di legna da ardere.

Art. 25

Oneri e divieti

1. La legna assegnata deve essere utilizzata direttamente dal nucleo familiare, per il soddisfacimento dei propri bisogni, restando vietata qualsivoglia forma di cessione o commercializzazione. I trasgressori saranno esclusi dal diritto di uso civico di legnatico per tre anni.
2. I censiti, che per gravi motivi non usufruiscono entro il termine stabilito delle legna assegnata loro, potranno usufruire della medesima nell'anno successivo presentando apposita richiesta scritta.

Art. 26

Sorveglianza

1. Non è consentita alienazioni della legna proveniente da beni di uso civico sia dentro che fuori il territorio comunale.
2. L'utente deve attenersi alle norme del presente regolamento, nonché a quelle prescritte dai regolamenti forestali vigenti, inoltre deve provvedere alla pulizia del bosco, delle strade e sentieri secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale comunale, *adottando tutti gli*

accorgimenti necessari per garantire l'incolumità e la sicurezza propria e degli'altri. Il Comune declina ogni responsabilità per incidenti derivanti dalle operazioni di esbosco

3. Sorveglianza, controllo ed ispezione sull'effettivo impiego e destinazione del materiale legnoso spettano alla Giunta comunale che si avvarrà allo scopo del custode forestale e degli altri agenti comunali.

USO CIVICO DI PASCOLO

Art.27
Uso civico di pascolo

1. I terreni pascolativi dei beni di uso civico sono aperti al pascolo per gli aventi diritto ai termini delle vigenti leggi e del presente regolamento.

Art. 28
Utilizzo del pascolo tramite società

1. Se al pascolo non potranno accedere con regolarità tutti i proprietari di bestiame, per la sua lontananza dal paese o per altre cause, il pascolo potrà essere esercitato nei modi di cui al presente regolamento in via scalare di priorità da singoli allevatori residenti ed in subordine da società di allevatori con sede fuori del paese e da singoli allevatori non residenti. Nel caso di subaffitto lo stesso deve essere formalmente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 29
Zone bandite al pascolo

1. Sono esclusi temporaneamente al pascolo di qualsiasi sorta di animali quei terreni nei quali i boschi sono stati sottoposti a tagli generali o parziali o siano in rimboschimento (naturale o artificiale) perchè molto radi, deperienti danneggiati da incendi o altre calamità e sottoposti al bando dall'Autorità forestale. Così saranno pure escluse quelle plaghe di pascolo nelle quali la cotica erbosa vada impoverendosi con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali zone bandite al pascolo sono rese note al pubblico in sede di sessione forestale.
2. La riapertura del pascolo verrà stabilita dalla competente Autorità su proposta dell'Autorità forestale competente per le zone interessate.

USO CIVICO DI STRAMATICO

Art. 30

Domanda per la raccolta dello strame.

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione competente.
2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

Art. 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione all'albo pretorio della delibera consiliare di approvazione.
2. L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

INDICE

NORME GENERALI

<i>Art. 1 - Oggetto</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 2 - Beni di uso civico</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 3 Diritti d'uso civico</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 4 Requisiti per il godimento</i>	<i>pag. 3</i>
<i>Art. 5 Ampiezza dei diritti</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 6 Esercizio del diritto della popolazione</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 7 Corrispettivo per il diritto d'uso civico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 8 Risorse finanziarie derivanti dai beni d'uso civico</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Art. 9 Regime fiscale</i>	<i>pag. 5</i>
<i>Art. 10 Sanzioni</i>	<i>pag. 5</i>

USO CIVICO DI LEGNAME DA FABBRICA

<i>Art. 11 Aveni diritto</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 12 Esclusione dal diritto</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 13 Domanda di uso civico</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 14 Quantitativo da assegnare</i>	<i>pag. 7</i>
<i>Art. 15 Bolletta di autorizzazione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 16 Contributo in denaro</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 17 Quantitativi da legname da usare nell'anno</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 18 Quantità di legname per nuove costruzioni</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 19 Modalità di concessione</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 20 Obblighi del titolare dell'assegno</i>	<i>pag. 9</i>

USO CIVICO DI LEGNATICO

<i>Art. 21 Descrizione del diritto</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 22 Quantitativo di legna da ardere</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 23 Assegnazione di legna da ardere</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 24 Legna raccogliatrice</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 25 Oneri e divieti</i>	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 26 Sorveglianza</i>	<i>pag. 12</i>

USO CIVICO DI PASCOLO

Art. 27 Uso civico di pascolo pag. 15

Art. 28 Utilizzo del pascolo tramite società pag. 15

Art. 29 Zone bandite al pascolo pag. 15

USO CIVICO DI STRAMATICO

Art. 30 Domanda per la raccolta dello strame pag. 17

Art. 31 Entrata in vigore pag. 18